



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2016

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi di impatto della regolamentazione	»	13
Disegno di legge	»	17
Testo dell'intesa	»	30

ONOREVOLI SENATORI. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, e il Presidente dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Tamotsu Nakajima, hanno firmato, il 27 giugno 2015, l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la citata confessione religiosa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 1997 e prorogata da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2013, integrata dai rappresentanti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).

Dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2000, nel 2001 l'IBISG chiese l'avvio delle trattative per l'intesa. L'*iter*, iniziato nel 2002, fu poi sospeso in attesa di conoscere l'esito del procedimento relativo alla modifica statutaria richiesta dalla confessione religiosa al Ministero dell'interno.

A seguito dell'approvazione di tale modifica, intervenuta nel 2009, l'IBISG ha chiesto la ripresa delle trattative inviando una nuova bozza di intesa.

La Commissione interministeriale per le intese e i rappresentanti della confessione religiosa hanno portato a termine i lavori nell'aprile 2011, ma non si è potuto procedere alle successive fasi a causa della mancata individuazione della necessaria copertura finanziaria.

I lavori sono ripresi nel mese di maggio 2014 e hanno portato, il 1° ottobre 2014,

alla sigla dell'intesa da parte del Sottosegretario di Stato *pro tempore* e del presidente dell'Istituto. Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di intesa nella riunione del 10 novembre 2014.

La bozza di intesa è stata esaminata sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione e, come previsto, è stato anche acquisito il parere di merito della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 1997 e prorogata da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2013.

L'approvazione di questa intesa colloca l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai tra le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato dell'articolo 8 della Costituzione, vale a dire le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista italiana, l'Unione Induista Italiana.

L'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) riunisce coloro che in Italia aderiscono e praticano l'insegnamento fondato dal Buddha Nichiren Daishonin (1222-1282) e che si riconoscono nei principi e negli scopi della Soka Gakkai, fondata a Tokyo il 18 novembre 1930 dal suo primo presi-

dente Tsunesaburo Makiguchi. L'IBISG aderisce - e dal punto di vista religioso ne è parte integrante - alla Soka Gakkai con sede in Tokyo, quale ente religioso centrale che diffonde il Buddismo di Nichiren Daishonin in tutto il mondo.

La scuola buddista di Nichiren Daishonin fa parte della tradizione mahayana che si è sviluppata intorno al Sutra del Loto - testo che contiene il massimo insegnamento del Buddha Shakyamuni - e che dall'India, attraverso la Cina e la Corea, si è diffusa in Giappone e in seguito in Occidente.

Il Buddismo di Nichiren Daishonin e la Soka Gakkai approdano in Italia intorno agli anni Settanta. La prima associazione, che riunisce poche centinaia di praticanti, viene denominata Nichiren Shoshu Italiana (INS). Dopo alcuni anni (nel 1987) diventa ente morale con il nome di Associazione Italiana Nichiren Shoshu (AINS).

In seguito alla separazione dal clero della Nichiren Shoshu, l'Associazione cambia il suo nome in Associazione Italiana Soka Gakkai (AISG 1990), che nel 1993 conta circa 13.000 membri.

Il 27 marzo 1998 nasce l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, ente religioso riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2000, su conforme parere del Consiglio di Stato.

L'Istituto fa parte della Soka Gakkai Internazionale (SGI), l'organizzazione buddista mondiale che ha lo scopo di «contribuire alla crescita e alla prosperità della società, rispettando al tempo stesso la cultura, i costumi e le leggi di ogni singolo paese» (dai principi statutari).

L'IBISG promuove in Italia i valori «della pace, della cultura e dell'educazione coesenziali alla propria concezione buddista». Per realizzare tale scopo l'Istituto si impegna nel dialogo interreligioso e organizza momenti di riflessione e di approfondimento nella società attraverso mostre, conferenze e iniziative che permettano ai cittadini italiani di elevare la propria coscienza

sui grandi temi dei diritti umani, dell'abolizione delle armi nucleari, del rispetto per la differenza, della protezione dell'ambiente.

La sede nazionale IBISG è a Firenze dove si trovano la redazione de Il Nuovo Rinascimento, l'organo ufficiale dell'Istituto e gli uffici di segreteria e amministrazione, presenti anche nelle sedi di Roma e Milano.

Nella sede di Roma si trova il Centro elaborazione dati e la redazione di Buddismo e Società, il mensile di approfondimento buddista. In Italia sono presenti altre sedi dove è possibile partecipare seminari e portare avanti la pratica buddista.

Chiunque si impegni ad abbracciare e praticare i principi religiosi, etici e umanitari del Buddismo di Nichiren Daishonin può entrare a far parte dell'Istituto, che attualmente conta oltre 70.000 aderenti. L'adesione è individuale e tale scelta, pur orientando in maniera decisiva la vita di chi abbraccia questo insegnamento, non comporta una «conversione» a usi, modi e tradizioni che non appartengono al nostro Paese.

L'articolo 1 stabilisce che la legge di approvazione dell'intesa regola i rapporti tra lo Stato e l'IBISG sulla base dell'intesa stessa, che viene allegata alla legge medesima.

Gli articoli 2, 3 e 4 contengono le norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai principi di libertà contenuti nella Costituzione.

In particolare, l'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali.

L'articolo 3 riconosce e garantisce, all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa anche nello svolgimento della sua missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

L'articolo 4 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero. L'IBISG rilascia un'apposita certificazione della qualifica di appartenenza. Ai ministri di culto è riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile.

L'articolo 5 assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte di propri ministri di culto, agli appartenenti all'IBISG, anche se ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali o se detenuti in istituti penitenziari. A tale fine l'IBISG è tenuto a trasmettere alle amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico dell'Istituto stesso. In particolare, per quanto riguarda i militari appartenenti all'IBISG, in caso di decesso in servizio, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto o della sua famiglia.

Gli articoli 6 e 7, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni, come già previsto nelle leggi di approvazione delle intese con le altre confessioni, il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi, che, pertanto, non debbono aver luogo in orari e con modalità discriminanti. All'IBISG è altresì riconosciuto il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Si segnala che l'articolo 6, comma 1, del disegno di legge reca la parola «responsabilità» in luogo della parola «potestà» (articolo 5, comma 1, dell'intesa). La modifica, richiesta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è volta a conformare il disegno di legge alla normativa attualmente vigente e non modifica la sostanza dell'intesa.

L'articolo 8 è dedicato alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico dell'IBISG,

i quali non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo avviso e accordo con il ministro di culto responsabile dell'edificio. All'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affissi e distribuiti pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza ingerenza o autorizzazione da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, esenti da qualsiasi tributo.

Per quanto riguarda il trattamento delle salme, l'articolo 9 dispone il rispetto della tradizione degli appartenenti all'IBISG, purché avvenga in maniera conforme alla normativa vigente in materia. Analogamente a quanto previsto dalle leggi di approvazione di altre intese, nei cimiteri possono essere previste aree riservate, ai sensi della normativa vigente.

Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 10 prevede che l'IBISG rilasci apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Gli articoli da 11 a 16 vertono, sul modello delle precedenti intese, sul regime degli enti religiosi e in particolare disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto; l'attività di religione o di culto; il regime tributario degli enti; la gestione degli enti; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il mutamento degli enti stessi.

Si segnala che, al fine di esplicitare che lo svolgimento di attività diverse da quelle di religione e di culto è soggetto anche al rispetto della normativa dell'Unione europea, all'articolo 13, comma 3, del disegno di legge (articolo 12, comma 3, dell'intesa), prima delle parole: «alle leggi dello Stato», sono state aggiunte le parole: «alla normativa europea e». L'integrazione, suggerita dal Sottosegretario alle politiche europee, non è modificativa della sostanza dell'intesa.

Con l'approvazione dell'intesa verrà esteso all'IBISG il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni reli-

giose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, e dalle leggi di approvazione delle intese già concluse.

In particolare, l'articolo 17 consente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'Irpef, delle erogazioni in denaro a favore dell'IBISG e degli organismi da essa rappresentati, destinate: alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto, ad attività di religione o di culto dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti.

L'articolo 18 consente all'IBISG di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito Irpef, destinata, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, anche ad interventi sociali e umanitari, in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.

Su indicazione del Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 18, comma 1 (articolo 17, comma 1, dell'intesa), dopo le parole: «oltre che ai fini di cui all'articolo 17», sono state aggiunte le parole: «, comma 2, anche». La modifica è volta a individuare in maniera più puntuale le finalità cui può essere destinata la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e non risulta modificativa della sostanza dell'intesa.

L'articolo 19 prevede che l'eventuale revisione del predetto sistema sia sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione paritetica

Infine, l'articolo 20 dispone che i rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite siano trasmessi annualmente al Ministero dell'interno.

L'articolo 21 sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Per quanto riguarda le festività religiose, l'articolo 22 prevede che agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, sia consentito di osservare la festività religiosa del 16 febbraio, che celebra la nascita del Buddha Nichiren Daishonin, e quella del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG. Il diritto di osservare queste festività deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro.

Eventuali esigenze emerse nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa dovranno essere tenute in considerazione dalle autorità competenti, come previsto dall'articolo 23.

L'articolo 24 sancisce che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità, nei riguardi dell'IBISG e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

L'articolo 25 dispone che siano promosse opportune intese tra le parti in caso di modifiche dell'intesa allegata e in caso di iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'IBISG o relative a materie disciplinate dall'intesa stessa.

Infine, l'articolo 26 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 17 del disegno di legge in esame estende la deducibilità dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

La legislazione vigente prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in favore di altre Istituzioni religiose, tra le quali figura l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana. L'importo massimo deducibile è pari a 1.032,91 euro.

In base ai dati forniti dall'Istituto Buddista in oggetto, risulta che nell'anno 2009 sono state effettuate erogazioni liberali in favore dell'Istituto stesso da 19.000 soggetti per un ammontare totale, considerando la limitazione dell'importo massimo di deducibilità di 1.032,91 euro, pari a 2,6 milioni di euro. Estrapolando tale dato mediante il tasso di inflazione storico e previsto, si stima un ammontare per l'anno 2015 di circa 2,8 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media pari al 35%, si stima quindi, nelle ipotesi considerate nella norma in esame, una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a circa -0,99 milioni di euro. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari a -0,043 e -0,013 milioni di euro rispettivamente. L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2015, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-1,740	-0,990
Addizionale regionale	0	-0,043	-0,043
Addizionale comunale	0	-0,017	-0,013
Totale	0	-1,800	-1,046


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 170, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I
ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Con il presente disegno di legge il Governo si propone di compiere un ulteriore passo nell'attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'intesa con l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai è stata firmata il 27 giugno 2015 dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi e dal Presidente dell'Istituto, Tamotsu Nakajima. La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha esaminato, congiuntamente alla rappresentanza dell'IBISG, il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già approvate con legge.

La coerenza con il programma di Governo si ravvisa di per sé nella attuazione del principio costituzionale della libertà religiosa e, soprattutto, nella volontà di garantire un quadro di pluralismo culturale e religioso.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'iniziativa si colloca nell'ambito dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Nei riguardi dell'IBISG e dei suoi aderenti si applicano oggi le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Le norme che regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e l'IBISG sono riconducibili al sistema delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", in particolare agli articoli da 47 a 49.

Nell'ordinamento sono già vigenti le seguenti leggi di approvazione d'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione:

1. legge 11 agosto 1984, n. 449, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese", legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante "Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante "Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
2. legge 22 novembre 1988, n. 516, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno", come modificata dalla legge 20

- dicembre 1996, n. 637, recante “modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione” e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante “Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516 recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
3. legge 22 novembre 1988, n. 517, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia”;
 4. legge 8 marzo 1989, n. 101, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”, come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante “Modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
 5. legge 12 aprile 1995, n. 116, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)”, come modificata dalla legge 12 marzo 2012, n. 34, “Modifica della legge 12 aprile 1995, n.116, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
 6. legge 29 novembre 1995, n. 520, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)”;
 7. legge 30 luglio 2012, n. 127, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
 8. legge 30 luglio 2012, n. 126, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
 9. legge 30 luglio 2012, n. 128, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
 10. legge 31 dicembre 2012, n. 245, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
 11. legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La citata legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell’IBISG e dei suoi aderenti con l’entrata in vigore della legge. La cessazione di efficacia è espressamente prevista all’articolo 24.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Il presente disegno di legge è compatibile con i principi costituzionali, in quanto discende direttamente dall’attuazione di tali principi ed in particolare, **di quelli legati alla libertà religiosa**

ed al suo esercizio, al pluralismo religioso e culturale, che sono a fondamento del sistema previsto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione. Inoltre l'intervento legislativo è conforme a quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della Costituzione in materia di libertà religiosa.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'impianto del presente disegno di legge non deroga ai principi costituzionali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera c) "Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose", che conferisce la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Con riguardo all'articolo 118 della Costituzione, le norme proposte si inscrivono nell'ambito del quarto comma, dando realizzazione alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, per cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono presenti rilegificazioni, né è possibile ravvisare profili di applicabilità delle possibilità di delegificazione o degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In Parlamento non sono stati presentati analoghi progetti di legge relativi ai rapporti con l'IBISG.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il disegno di legge, pur nel suo aspetto particolare, risponde agli indirizzi provenienti dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in tema non soltanto di libertà individuali di religione e di coscienza, ma anche di riconoscimento dei diritti delle confessioni religiose. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale relativa ai principi di laicità dello Stato e di pluralismo religioso, oltre che di libertà religiosa e di coscienza nonché di parità delle confessioni religiose, si vedano tra le altre le sentenze nn. 59 del 1958, 203 del 1989, 195 del 1993, 329 del 1997, 508 del 2000 e n. 309 del 2003.

PARTE II.

CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea e come tali sono richiamati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e alla quale, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009, è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati. Le norme contenute nel disegno di legge appaiono inoltre compatibili con le disposizioni dell'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta avviata alcuna procedura di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia. In particolare, l'iniziativa appare pienamente conforme ai principi e alle garanzie sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, con particolare riferimento alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 9) ed al divieto di discriminazione, anche fondata sulla religione (articolo 14), nonché a quelli riconosciuti dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea, rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III.**ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Si è verificata la correttezza dei riferimenti normativi presenti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non sono presenti novelle.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il presente disegno di legge non prevede abrogazioni.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene disposizioni aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le modalità di deduzione dall'IRPEF delle erogazioni liberali effettuate a favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Con apposito provvedimento saranno apportate le integrazioni necessarie ad includere l'IBISG tra i soggetti che concorrono alla ripartizione della quota dell'otto per mille destinata alla diretta gestione delle confessioni religiose.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non risulta necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche in materia.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

Il disegno di legge è volto a dare attuazione, per quanto riguarda l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti tra le confessioni religiose e lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Ad oggi, all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai si applica, così come per tutte le altre confessioni religiose prive di intesa approvata con legge, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Le leggi di approvazione di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

1. legge 11 agosto 1984, n. 449, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese", legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante "integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante "modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
2. legge 22 novembre 1988, n. 516, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno", come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante "modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante "modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516 recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
3. legge 22 novembre 1988, n. 517, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia";
4. legge 8 marzo 1989, n. 101, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane", come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante "Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
5. legge 12 aprile 1995, n. 116, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)", come modificata dalla legge 12 marzo 2012, n. 34, "Modifica della legge 12 aprile 1995, n.116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
6. legge 29 novembre 1995, n. 520, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)";
7. legge 30 luglio 2012, n. 126, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";

8. legge 30 luglio 2012, n. 127, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
9. legge 30 luglio 2012, n. 128, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
10. legge 31 dicembre 2012, n. 245, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
11. legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione".

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'iniziativa legislativa non deriva da situazioni problematiche o di criticità.

Il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco delle garanzie riconosciute dall'articolo 8 della Costituzione e dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, posti a fondamento dell'Unione europea e sanciti anche a livello internazionale. In particolare, il disegno di legge risponde alle esigenze sociali legate alla trasparenza dell'esercizio del culto religioso e dei diritti legati all'aderenza all'Istituto stesso (festività, assistenza spirituale, insegnamento della religione nelle scuole, accesso all'otto per mille dell'Irpef).

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Obiettivo del disegno di legge è la piena affermazione e tutela delle libertà afferenti la sfera religiosa e di coscienza dei fedeli dell'IBISG, in un quadro di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, tanto individuali quanto associative. Inoltre, viene esteso all'Istituto il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", e già applicato alle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano approvata con legge.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono: il rafforzamento complessivo dei diritti e delle libertà garantiti all'IBISG e ai fedeli della confessione (diritto al libero esercizio del proprio ministero per i ministri di culto della confessione religiosa, diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto negli ospedali e negli istituti di pena, diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi); l'incidenza dell'IBISG sul sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 222 del 1985 (offerte deducibili e ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF).

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Principali destinatari dell'iniziativa sono l'IBISG e i fedeli della confessione. Inoltre l'intervento inciderà anche sui soggetti destinatari del sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 222 del 1985 (offerte deducibili e ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF) e quindi, lo Stato e le Confessioni religiose che hanno un'intesa approvata con legge.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Il disegno di legge è finalizzato all'approvazione dell'intesa firmata il 27 giugno 2015 dal Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. L'intesa è il risultato delle trattative condotte, con i rappresentanti dell'IBISG, dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita nel 1997 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; è stato acquisito il previsto parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1997.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

Nel caso delle intese firmate dallo Stato italiano e da una confessione religiosa, non è ipotizzabile la "opzione zero", giacché l'articolo 8 della Costituzione prevede la loro approvazione con legge ordinaria.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative all'approvazione parlamentare dell'intesa.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'opzione non presenta svantaggi, poiché è volta ad assicurare le garanzie e i diritti dell'IBISG e dei fedeli. Gli effetti della regolazione proposta sono misurabili a partire dal dato numerico delle opzioni effettuate a favore dell'IBISG dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, nonché dalle erogazioni liberali.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il disegno di legge non comporta alcun effetto sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento è in grado di esplicitare i propri effetti su un numero variabile di fedeli; oggi l'IBISG conta su un numero di fedeli pari a oltre 70.000 unità.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

Il disegno di legge non presenta alcuna incidenza diretta sul mercato e sulla concorrenzialità.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Poiché l'intesa coinvolge due soggetti, lo Stato italiano e la Confessione religiosa, spetta ad entrambe far fronte alla attuazione di singoli aspetti dell'intesa stessa. Le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dell'intervento sono principalmente i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della difesa. L'intesa prevede che l'IBISG sia consultato dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'IBISG.

B) azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

A livello informativo, si interviene con comunicato stampa emesso in occasione dell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri; altrettanto si prevede possa essere fatto in occasione del varo definitivo della legge da parte del Parlamento.

C) strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Un aspetto particolare, oggetto di controllo e monitoraggio, riguarda il sistema dei rapporti finanziari delineato dalla citata legge n. 222 del 1985 che, dopo l'approvazione dell'intesa, entrerà in vigore anche per l'IBISG. L'intesa prevede che l'IBISG trasmetta annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette a sua volta copia con propria relazione al Ministero dell'economia, apposito rendiconto sull'utilizzazione delle somme derivanti dalle erogazioni liberali e dalla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF.

D) meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Eventuali revisioni dovranno essere approvate con legge, previa intesa tra lo Stato italiano e l'IBISG sulla base del testo concordato da un'apposita Commissione paritetica.

E) aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Ogni tre anni un'apposita commissione paritetica procede alla verifica dell'andamento del sistema di finanziamento indiretto della Confessione religiosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.

Art. 2.

(Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.

Art. 3.

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4.

(Ministri di culto)

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto è assicurato il libero esercizio del loro ministero.

2. La qualifica di ministri di culto è certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5.

(Assistenza spirituale)

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la libertà di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto è assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.

5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.

6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente più vicina.

7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

Art. 6.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi.

2. L'IBISG fruisce delle possibilità offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.

3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

Art. 7.

(Libertà di insegnamento)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 8.

(Edifici di culto)

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.

4. Le competenti autorità dell'IBISG informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.

5. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

Art. 9.

(Trattamento delle salme e cimiteri)

1. Agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Art. 10.

*(Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano
Soka Gakkai)*

1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Art. 11.

*(Enti dell'Istituto Buddista Italiano
Soka Gakkai)*

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.

2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 12.

3. Il riconoscimento della personalità di un ente dell'IBISG è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del consiglio nazionale.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

Art. 12.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

Art. 13.

(Regime tributario)

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 14.

(Gestione degli enti)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art. 15.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 16.

(Mutamento ed estinzione degli enti)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.

3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del

competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 17.

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 18.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17,

comma 2, anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Art. 19.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG.

Art. 20.

(Rendiconto annuale)

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui

agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 17 e 18.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

(Beni culturali)

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Art. 22.

(Festività religiose)

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Buddha Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Art. 23.

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro pre-

sentì dall'IBISG e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 24.

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 25.

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.800.000 per l'anno 2016

ed euro 1.046.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

**INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI**

PREAMBOLO

La Repubblica e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (di seguito denominato IBISG) richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e dal Protocollo addizionale alla Convenzione stessa del 1952, ratificati con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intesa con le relative rappresentanze;

- ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

- riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'IBISG, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che:

- l'IBISG si ispira, idealmente e nelle sue attività, ai principi di nonviolenza e di rispetto e compassione verso tutte le forme di vita esistenti, propri del buddismo e dell'insegnamento del maestro di spiritualità il Buddha Nichiren Daishonin;

Articolo 1

(Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.

Articolo 2 (Libertà religiosa)

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 3 (Ministri di culto)

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto è assicurato il libero esercizio del loro ministero.

2. La qualifica di ministri di culto è certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Articolo 4 (Assistenza spirituale)

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la

libertà di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto è assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.

5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.

6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente più vicina.

7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

Articolo 5

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. L'IBISG fruisce delle possibilità offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.

3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

Articolo 6

(Libertà di insegnamento)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 7
(Edifici di culto)

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.
4. Le competenti autorità dell'IBISG informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.
5. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

Articolo 8
(Trattamento delle salme e cimiteri)

1. Agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Articolo 9
(Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. Per i fini di cui agli articoli 3, 4, 7, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Articolo 10
(Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili

con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.

2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 11.

3. Il riconoscimento della personalità di un ente dell'IBISG è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del Consiglio Nazionale.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

Articolo 11

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

Articolo 12

(Regime tributario)

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 13

(Gestione degli enti)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Articolo 14

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Articolo 15

(Mutamento ed estinzione degli enti)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.

3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Articolo 16

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di Euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 11 lettera a).

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 17

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 16, ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione "Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)". Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45 comma 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Articolo 18

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 16 e 17, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG.

Articolo 19

(Rendiconto annuale)

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 16 e 17 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 16 e 17.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 20
(Beni culturali)

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Articolo 21
(Festività religiose)

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Buddha Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 22
(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 23
(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione.

Articolo 24
(Ulteriori Intese)

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti dell'IBISG con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 25


(Legge di approvazione della presente intesa)

1. Il Governo presenta al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Firenze, 24 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Dott. Matteo Renzi



Il Presidente dell'Istituto Buddista Italiano
Soka Gakkai

Sig. Tamotsu Nakajima



